Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 settembre 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.,

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 722.
Utilizzo del Fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad utilizzare dal conto speciale (Fondo lire 1948-49) previsto dall'Accordo di cooperazione economica approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 14,2 miliardi da destinare a finanziamenti per l'esecuzione di opere facenti parte del programma di ripristino e di potenziamento degli impianti siderurgici.

Art. 2.

La concessione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 verrà effettuata, per conto del Tesoro dall'Istituto Mobiliare Italiano, anche in deroga alle norme di legge e di statuto che lo regolano.

Art. 3.

I finanziamenti di cui all'art. 1 sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, sulla proposta del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425.

Il Comitato stesso esprimerà anche il proprio parere sulle modalità di esecuzione e sulle condizioni dei finanziamenti, sulla loro durata e sulla misura degli interessi, che non potrà superare il 5,50 % annuo comprese spese e provvigioni.

Art. 4.

Ai finanziamenti ed alle operazioni ad essi connesse, previsti dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 (comma primo e secondo) ed 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato dal decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, ed all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approvare, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, le convenzioni che saranno stipulate fra l'Istituto Mobiliare Italiano ed il Tesoro dello Stato per regolare i rapporti dipendenti dalla applicazione della presente legge.

Art. 6.

Ai finanziamenti previsti dalla presente legge, ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi, sono estese le disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le varianti occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Vanoni — Lombardo — Togni — Piccioni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 30 luglio 1950, n. 723.

Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E.R.P. per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro è autorizzato a utilizzare una somma di lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.

Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo vengono concessi previa approvazione da parte del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425. Ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730, nonchè quelle di cui alla legge sopra citata 3 dicembre 1948, n. 1425.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni aggiunte a quelle di cui all'articolo 7 della legge 21 agosto 1949, n. 730, al fine di regolare i rapporti nascenti dalla esecuzione della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

De Gasperi — Pella — Vanoni — Sforza — Togni — Lombardo — Piccioni

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950.

Rinnovazione del Consorzio provinciale rimboschimenti di Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2113, relativo alla costituzione per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio 1934-35 del Consorzio tra lo Stato, la provincia di Rieti e n. 35 Comuni della stessa provincia, col quale venne fissato in L. 50.000 (cinquantamila) annue, il concorso dello Stato ed a carico della provincia di Rieti e dei n. 35 Comuni eguale annuo contributo di L. 50.000;

Visto il regio decreto 10 giugno 1940, n. 864, col quale venne rinnovato il Consorzio per altri anni cinque, a decorrere dall'esercizio 1939-40, fermo restando il contributo statale di L. 50.000 annue ed eguale contributo a carico della Provincia e dei Comuni predetti;

Vista la deliberazione in data 17 maggio 1947, numero 5178, dell'Amministrazione provinciale di Rieti, approvata con decreto interministeriale n. 15.400 C.3. 5.A.G. del 25 agosto 1949 e quelle di n. 34 Comuni della

Provincia medesima, in appresso specificati, regolarmente approvate e rese esecutive, con cui si chiede la rinnovazione del Consorzio suddetto per un quinquennio, a decorrere dal 1946-47 sino a tutto l'esercizio 1950-51, col contributo annuo complessivo di L. 254.000;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

E' rinnovato per anni cinque, a decorrere dall'esercizio 1946-47 e fino a tutto l'esercizio 1950-51, il Consorzio rimboschimenti tra lo Stato, la provincia di Rieti e n. 34 Comuni della Provincia sotto elencati, col contributo statale annuo di L. 254.000 (duecentocinquantaquattromila) a decorrere dall'esercizio 1946-47 e sino a tutto l'esercizio 1950-51 e con a carico della provincia di Rieti e dei n. 34 Comuni i contributi annui così ripartiti:

1)	Amministrazione provinciale di Rieti	L. 83.000
2)	comune di Amatrice (delibera 1° agosto 1948, n. 83)	» 5.000
3)	comune di Antrodoco (delibera 4 aprile 1948, n. 11)	» 3.000
4)	comune di Belmonte (delibera 24 luglio 1948, n. 14)	» 2.000
5)	comune di Borbona (delibera 25 aprile 1947, n. 231) . . .	» 3.000
6)	comune di Borgocollefegato (delibera 9 maggio 1948, n. 13)	» 3.000
7)	comune di Cantalice (delibera 13 maggio 1948, n. 45) .	» 3.500
8)	comune di Casperia (delibera 23 ottobre 1948, n. 37)	» —
9)	comune di Casaprota (delibera 25 maggio 1948, n. 69)	» 1.000
10)	comune di Cittaducale (delibera 2 giugno 1948, n. 26) . .	» 3.000
11)	comune di Cittareale (delibera 5 maggio 1948, n. 20)	» 3.000
12)	comune di Collevecchio (delibera 10 aprile 1948, n. 100) .	» 3.000
13)	comune di Contigliano (delibera 13 giugno 1948, n. 26)	» 3.000
14)	comune di Configni (delibera 8 maggio 1948, n. 10)	» 3.000
15)	comune di Cottanello (delibera 22 maggio 1947, n. 28) .	» 3.000
16)	comune di Fara Sabina (delibera 21 marzo 1948, n. 14)	» 3.000
17)	comune di Fiamignano (delibera 2 maggio 1947, n. 26)	» 3.000
18)	comune di Greccio (deliberà 20 marzo 1948, n. 10	» 3.000
19)	comune di Labbro (delibera 3 giugno 1948, n. 27)	» 25.000
20)	comune di Leonessa (delibera 23 maggio 1947, n. 71) .	» 50.000
21)	comune di Magliano (delibera 9 maggio 1948, n. 12)	» 3.000
22)	comune di Marcetelli (delibera 22 maggio 1948, n. 19) .	» 3.000
23)	comune di Morro Reatino (delibera 4 maggio 1948, n. 81)	» 3.000
24)	comune di Orvinio (delibera 19 giugno 1948, n. 32)	L. 3.000
25)	comune di Paganico (delibera 8 luglio 1948, n. 19) .	» 1.500
26)	comune di Pescorocchiano (delibera 30 aprile 1948, n. 16)	» 3.000
27)	comune di Petescia (delibera 22 luglio 1948, n. 14)	» 3.000
28)	comune di Poggio Bustone (delibera 6 maggio 1947, n. 69)	» 3.000
29)	comune di Posta (delibera 13 giugno 1948, n. 6) .	» 3.000
30)	comune di Pozzaglia Sabina (delibera 11 aprile 1948, n. 19)	» 3.000
31)	comune di Rieti (delibera 16 marzo 1948 n. 84)	» 8.000
32)	comune di Rivodutri (delibera 21 marzo 1948, n. 15)	» 3.000
33)	comune di Scandriglia (delibera 5 luglio 1947, n. 31)	» 3.000
34)	comune di Torri in Sabina (delibera 6 giugno 1948, n. 16)	» 3.000
35)	comune di Varco Sabino (delibera 14 aprile 1948, n. 10)	» 3.000

Detto contributo statale, per gli esercizi 1946-47; 47-48; 48-49; 49-50, sarà prelevato sul cap. 58 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'esercizio 1949-50, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950
Registro Azienda di Stato foreste demaniali, n. 1, foglio n. 105.

(3913)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 luglio 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Rossi Orengo, Console onorario del Principato di Monaco a Genova.

(3995)

In data 24 luglio 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Corrado Fantini, Console onorariso di El Salvador a Napoli.

(3996)

In data 10 agosto 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Demostenes Vega Mendez, Console generale di Panama a Genova.

(3997)

In data 10 agosto 1950, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe de Plaisant, Console onorario del Belgio a Firenze.

(4000)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	225910	Rivieri Nicola fu Ferdinando, dom. a Torrita (Siena)	70 —
Id.	254496	Rivieri Nicola di Ferdinando, dom. a Borgosesia (Novara)	17,50
Id.	252548	Come sopra	17,50
Id.	271477	Come sopra, dom. a Galliate (Novara)	17,50
P. R. 3,50 % (1934)	248887	Fondazione colonnello Mattia Tarantino presso il reggimento Nizza Cavalleria, con sede in Torino	560 —
Id.	515484	Come sopra	157,50
Id.	524254	Come sopra	17,50
P. R. 5 % (1936)	5226	Come sopra	40 —
Rend. 5 % (1935)	168677	Fondazione Manlio Marenesi amministrato dal Comando del reggimento Nizza Cavalleria, con sede in Torino	105 —
Cons. 3,50 % (1906)	161323	Amministrazione del reggimento Nizza Cavallèria	91 —
Id.	862435	Fondazione colonnello Mattià Tarantino, presso il reggimento Nizza Cavalleria, con sede in Torino	17,50
P. R. 3,50 % (1934)	115143	Fondazione Barattieri di San Pietro conte Paolo	140 —
Id.	127097	Fondazione tenente Manfredi Lanza, Branciporti di Trabia in Roma	980 —
Id.	220252	Fondazione don Fabrizio Colonna, con sede in Roma	195,50
Id.	226718	Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti a favore del reggimento Piemonte reale, Cavalleria Savoia, Cavalleggeri Aosta, e Genova Cavalleria	1.995 —
Id.	248888	Fondazione colonnello Mattià Tarantino presso il reggimento Piemonte reale Cavalleria, con sede in Roma	560 —
Id.	256696	Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Condriano presso il Comando del reggimento Piemonte reale Cavalleria	3.500 —
Id.	256697	Come sopra	560 —
Id.	256698	Come sopra	1.610 —
Id.	256699	Come sopra	70 —
Rendita 5 % (1935)	184340	Cataldi Salvatore fu Giuliano, dom. in Roma, vincolata	1.050 —
P. R. 3,50 % (1934)	379775	Fondazione Dame Piemontesi presso il reggimento Piemonte reale Cavalleria in Roma	70 —
Id.	486454	Fondazione 1º capitano Marco Aurelio Barbarisi, Udine	350 —
Id.	397663	Fondazione tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti per il reggimento Genova Cavalleria sedente in Bologna	833 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	511377	Fondazione colonnello Mattia Tarantino presso il reggimento Piemonte Cavalleria, con sede in Udine . .	126 —
Id.	523527	Fondazione tenente colonnello Paolo Malfatti, in Milano	3,50
Id.	70907	Come sopra	87,50
Cons. 3,50 % (1906)	22595	Ospedale del reggimento Piemonte reale Cavalleria per il legato fatto dal fu Visconti Carlo	3,50
Id.	70905	Messa particolare dell'ospedale del reggimento Piemonte reale Cavalleria in Torino	24,50
P. R. 4,75 %	225 (nuda propr. e usufrutto)	Rolla Giorgio Alfredo fu Agostino, minore sotto la patria potestà della madre Razore Anna fu Ignazio vedova Rolla, dom. in Genova con usufrutto a quest'ultima	522,50
Cons. 4,50 %	17960	Reclusorio di Santa Maria del Ponte di Partinico (Palermo)	54 —
Id.	17961	Come sopra	18 —
Id.	17962	Come sopra	438 —
Cons. 3,50 % (1902)	35798	Coppa Margherita di Giuseppe, nubile, domiciliata in Torino	598,50
P. R. 3,50 % (1934)	387653 (solo usufrutto)	Pastori Pierino e Lina fu Carlo, minori, con usufrutto a Gerosa Maria di Enrico ved. Pastori	35 —
Id.	404092 (solo nuda proprietà)	Bavastro Osvaldo fu Giulio, dom. a Firenze, con usufrutto a Parrini Corinna fu Cesare ved. Bavastro, dom. a Roma	350 —
Id.	412175 (solo nuda proprietà)	Come sopra . .	525 —
Cons. 3,50 % (1906)	817258	Lelli Giovanna ed Orietta fu Claudio, minori sotto la patria potestà della madre Finocchioli Pierina ved. Lelli, con usufrutto a quest'ultima	17,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(3924) Roma, addì 7 settembre 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 25 agosto 1950 - 24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Quiliano (Savona) dell'estensione di ettari 800 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
a *nord*: torrente Cornaro;
ad *est*: torrente Quazzola;
a *sud*: torrente Quazzola; Capuccini; Quiliano centro; Viarzo; Garzi;
ad *ovest*: ritano Pissavino.

Per il periodo 25 agosto 1950 - 24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Vecchiano (Pisa), della estensione di ettari 540 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
a *nord* e ad *ovest*: autostrada Firenze-mare;
a *sud*: fosso Barra-Barretta;
ad *est*: strada pedemontana via Casapieri.

Per il periodo 25 agosto 1950 - 24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Terricciola e Bagni di Casciana (Pisa), della estensione di ettari 500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
a *nord*: fratelli Benedetti e Rossi Filiberto;
ad *est*: via comunale di Morrona e via di Taneto;
a *sud*: avv. Lumbroso e Billeri;
ad *ovest*: delle Piane e vedova Sgherri.

Per il periodo 25 agosto 1950 - 24 ogosto 1953, i fondi siti nei comuni di Montechiaro d'Acqui e Ponti (Alessandria), dell'estensione di ettari 480, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
a *nord*: strada comunale Ponti-Castelletto;
ad *est*: strada comunale Ponti Montechiaro;
a *sud*: strada comunale Montechiaro - Castelletto fino al congiungimento della strada Varenda;
ad *ovest*: strada comunale Rosi e tratto della ferrovia Acqui-Alessandria.

Per il periodo 25 agosto 1950 - 24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Camino (Alessandria), dell'estensione di ettari 322 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
a *nord*: strada comunale Isolengo-Brusaschetto e strada comunale Grizzolina-Zione Acquasorda;
ad *est*: strada provinciale Trino-Pontestura-Moncalvo;
a *sud*: strada Piazzano Monte Sion-Casalino-Castel San Pietro;
ad *ovest*: strada comunale Monte Sion-Gabiano Isolengo.

Per il periodo 25 agosto 1950 24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Pontecurone (Alessandria), dell'estensione di ettari 700, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Pontecurone-Rivanazzano;

ad *est*: rio Sembione e rio Mazza;

a *sud*: strada vicinale della Torre e Isidoro;

ad *ovest*: strada vicinale della Bruciata e della Rotonda.

Per il periodo 25 agosto 1950 24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Pareto (Alessandria), dell'estensione di ettari 800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: tratto del confine comunale di Spigno Monferrato e strada comunale Malvicino;

a *sud*: tratto del confine con la provincia di Savona e strada comunale Sbarnera-Brovi;

ad *ovest*: strada comunale Bissi-Malvicino e strada provinciale Pareto-Mioglia;

ad *est*: strada comunale Brovi-Roboaro e rio Giuliani e rio Roboaro.

Per il periodo 25 agosto 1950 24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Cropani (Catanzaro), dell'estensione di ettari 1520 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

torrente Scilotraco, dal ponte sulla strada statale n. 106, fino all'incrocio con la vecchia strada comunale per Catanzaro; detta strada fino all'incrocio con la strada provinciale per Cropani; detta strada fino al bivio della strada statale n. 106; detta strada fino al ponte sul torrente Scilotraco.

Per il periodo 25 agosto 1950 24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Cotronei (Catanzaro), dell'estensione di ettari 1570, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

Acquedotto Silano fino a raggiungere la strada privata nelle immediate adiacenze di « Casa Pasquali » (m. 1245); detta strada fino al così detto « Piano inclinato » (condotta forzata della S.M.E.) raggiungendo a valle il corso del fiume Ampollino; sponda destra di tale fiume fino alla confluenza del fiume Neto (m. 520); sponda destra di detto fiume fino alla centrale elettrica di Timpagrande; strada privata della S.M.E. fino all'acquedotto Silano (m. 1102).

Per il periodo 25 agosto 1950 24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Marcellinara (Catanzaro), dell'estensione di ettari 582, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

torrente Iolio fin quasi alle sue origini; confine fra le contrade Zita e Cistaro fino a toccare la strada della Zita; Serra Curcia; burrone Capace fino alla località Pinnolazzo; strada Cocuzzo; confine fra le contrade Fiorello e Villanche di Mendoni fino al burrone omonimo; detto burrone fino ad incontrare il torrente Solleria; detto torrente fino allo sbocco nel fiume Amato; sponda sinistra del fiume Amato fino ad incontrare il torrente Forcatura; detto torrente e l'affluente di questo burrone Scie ed il suo affluente Lovrio; mulattiera fino alle origini del burrone Fenestrella; detto burrone fino al torrente Iolio.

(3946)

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Piombino (Livorno), della estensione di ettari 307 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 maggio 1949, viene ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 41 circa e resta così delimitata:

strada provinciale dal ponte di ferro a Montegemoli;
argine-strada da Montegemoli a Bocca Cornia;
arginello da Bocca di Cornia al fosso Cosimo;
argine del fosso Cosimo ed arginello delle Pianacce;
strada dall'arginello delle Pianacce al ponte di ferro.

La zona assume, pertanto, l'estensione di ettari 348 circa.

(3945)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ha. 451, compresa nel comune di Reggiolo, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale che dalla periferia di Reggiolo porta all'incrocio con la strada vicinale « Palazzo »;

a *sud*: canale della bonifica che dall'incrocio con la carreggiata « Benzoni » passando per la località « Chiavica dei Borzieri » porta alla località « Torrione Reggiolese »;

ad *est*: carreggiata « Benzoni » che dall'incrocio con il « Canale di Bonifica » porta alla strada vicinale « Palazzo »;

ad *ovest*: strada provinciale che dalla località « Torrione Reggiolese » porta alla periferia di Reggiolo.

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 385, compresa nel comune di Reggio Emilia, località Roncadella, delimitata dai seguenti confini

a *nord*: strada statale n. 9, via Emilia, che dall'incrocio con la comunale per Roncadella porta alla località « Ritiro »;

a *sud*: strada comunale Bergonzi che dall'incrocio con la comunale « Ritiro » porta sulla strada per Roncadella;

ad *est*: strada comunale per Roncadella che dall'incrocio con la comunale Bergonzi porta sulla via Emilia;

ad *ovest*: strada comunale « Ritiro » che dall'incrocio con la statale via Emilia porta sulla comunale Bergonzi.

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 375, compresa nel comune di Reggio Emilia, località Mancasale, delimitata dai seguenti confini

a *nord-est*: canale di bonifica che dal ponte « Rotte » porta all'incrocio con il cavo « Canalina », indi detto cavo fino all'incrocio con la strada comunale via Beretta;

a *sud-ovest*: strada provinciale che, dal ponte « Rotte » porta all'incrocio con la strada comunale via Beretta, indi detta strada fino all'incontro con il cavo di bonifica « Canalina ».

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto coi decreti Ministeriali 14 agosto 1948 e 4 luglio 1949, nella zona di Chiusano San Domenico, Salza Irpina, Parolise, Montemarano, Castelvetere e San Mango sul Calore (Avellino), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 agosto 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto coi decreti Ministeriali 12 agosto 1948 e 2 luglio 1949, nella zona di Mugnano del Cardinale e Quadrelle (Avellino), i cui confini sono stati delimitati col decreto Ministeriale 12 agosto 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 agosto 1948 e 3 luglio 1949, nella zona di San Sossio Baronia (Avellino), i cui confini sono stati delimitati col decreto Ministeriale 13 agosto 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 30 giugno 1951.

(3921)

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Imperia, dell'estensione di ettari 568 circa, compresa nei comuni di Borgomaro, Caravonica, Pieve di Teco, Rezzo e Cesio, delimitata dai seguenti confini:

da San Bernardo di Conio strada militare per San Bartolomeo fino alla segheria Vecchia strada mulattiera sino a rio Pian del Rugo, indi risalendo rio Rugo segue il sentiero della regione Faele Prati Pornorai Fontana del Sarzo sino a rio S. M. Maddalena, scendendo lungo detto rio fino al Pilone quota 800 indi attraversa costa Bella Regione Valazze sino all'incontro con la mulattiera che sale da Ponte Calcinara e la segue sino a S. Bernardo di Conio.

Fino al 1° gennaio 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, dell'estensione di ettari 1046, compresa nei comuni di Perugia, Panicale e Magione, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: proprietà Società agricola immobiliare anonima, lago Trasimeno, strada di San Savino, Spaglicci, Prebenda parrocchiale di San Giovanni di Magione;

ad *est*: prebenda parrocchiale di San Giovanni di Magione, Conti Conestabili della Staffa, fosso delle Gracinesche, fosso delle Case, proprietà Generale Marro, fosso Costola, Arcioni Giuseppe, Ficola comm. Gualtiero, Colli Francesco e Alberto, strada Agello-Montebuono, Boni Roberto, Diani Domenico, Fioravanti Nando, strada vicinale maremmana;

a *sud*: fosso Rigo, fosso della Casa branca e fosso della Vallicella;

ad *ovest*: strada vicinale della Vallicella, proprietà ingegnere Bona, comm. Bissanti, Zampini Angelo, Sodalizio di San Martino.

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Perugia, dell'estensione di ettari 422, compresa nel comune di Todi, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: tratto di strada comunale da Cecanibbi a Poggio Brigo che prosegue, quale strada vicinale, fino al voc. Biscina, per proseguire in posizione nord-nord est fino al voc. Ripe dell'Eremo; da Ripe dell'Eremo per una mulattiera si arriva fino al fosso di Bitondolo in posizione ovest;

ad *ovest sud ovest*: il confine è delimitato da un bosco che prosegue fino in località Torre Francisci, per scendere in direzione sud sud ovest, per una strada mulattiera che attraversando il bosco raggiunge il voc. Capanna Vecchia: da qui prosegue fino alla strada vicinale al voc. Montazzo per discendere, fino a raggiungere attraverso la località Boschetto la strada comunale che da Pian San Marino va a Cecanibbi;

ad *est sud est*: il confine è delimitato da questa stessa strada comunale fino a Casa Bruciata, da qui con un argine si raggiunge il fiume Tevere;

ad *est nord est*: è delimitato dal fiume Tevere; dal fiume Tevere in posizione nord nord est fino a raggiungere il punto nord di partenza; il confine è così segnato: un argine che dal fiume Tevere raggiunge la strada comunale (attraversata questa una parte dal punto d'inserzione dell'argine della strada comunale fino all'inizio del delimitato confine il tratto è costituito da un piccolo fosso al voc. Vallicella).

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, dell'estensione di ettari 300 circa, compresa nei comuni di Gambatesa, Riccia e Pietracatella, delimitata dai seguenti confini:

Vallone Fezzano, fiume Tappino, fiume Fortore, strada comunale Macchie, strada comunale dei pesci, strada comunale Donatello, strada provinciale Centocelle, fiume Tappino, vallone Figorella, via comunale Bosco di Pietracatella Riccia, via comunale Ielsi, Gambatesa, Monte della Selva, Val Finocchio, via comunale Riccia-Gambatesa.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 10 agosto 1948, nella zona di Boiano (Campobasso), dell'estensione di ettari 622 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 6 agosto 1948, nella zona di Ripabottoni e Sant'Elia a Pianisi (Campobasso), dell'estensione di ettari 932 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 9 agosto 1948, nella zona di Larino, Montorio e Casacalenda (Campobasso), dell'estensione di ettari 988 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 8 agosto 1948, nella zona di Riccia (Campobasso), dell'estensione di ettari 640 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 7 agosto 1948, nella zona di Campobasso, Vinchiaturo e Busso (Campobasso), dell'estensione di ettari 962 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi del l'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 12 aprile 1949, nella zona di Miranda ed Isernia (Campobasso), dell'estensione di ettari 1300 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 9 aprile 1949, nella zona di Campobasso, Ripalimosani e Santo Stefano (Campobasso), dell'estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 27 marzo 1949, nella zona di Montenero di Bisaccia (Campobasso), della estensione di ettari 1500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 23 marzo 1949, nella zona di Termoli, Guglionesi e Petacciato (Campobasso), dell'estensione di ettari 1650 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con decreto Ministeriale 7 agosto 1949, nella zona di San Luce Orciano, Bagni di Casciana e Lorenzana (Pisa), della estensione di ettari 1125, i cui confini sono stati delimitati

con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 29 agosto 1949, nella zona di Volterra, località Scopicci (Pisa), dell'estensione di ettari 360, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decerto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1951.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1948, nella zona di Vignale e Camagna (Alessandria), dell'estensione di ettari 320, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1951.

(3947)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nomina di una ispettrice per la scuola materna

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1950, la signora Rosa Agazzi, residente in Brescia, è stata nominata ispettrice onoraria per la scuola materna.

(3993)

BANCA D'ITALIA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 13 luglio 1950, concernente l'« Approvazione del cambiamento della denominazione dell'Istituto di San Paolo di Torino in quella di Istituto bancario San Paolo di Torino e del nuovo statuto dell'Istituto medesimo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 25 luglio 1950, n. 168, nel testo dello statuto sono incorsi alcuni errori che si rettificano come appresso:

I) art. 15, righe 23-24: « Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio d'amministrazione con voto consultivo » anzichè « Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio d'amministrazione del regolare funzionamento dell'Istituto »;

II) art. 16, lett. *m*): « deliberare la eliminazione *delle* scritture... » anzichè « deliberare la eliminazione *dalle* scritture »;

III) art. 21, righe 1 e 2: « Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio d'amministrazione del regolare funzionamento dell'Istituto » anzichè « Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo »;

IV) art. 25, riga 3: « ....*dal* direttore.. » anzichè « ...*del* direttore.. »;

V) art. 32, riga 9: « ...di fronte *a* terzi » anzichè « ..di fronte *ai* terzi »;

VI) art. 33, riga 2: « ...di variazioni... » anzichè « ...di variazione... ».

(3948)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 15541/San. del 4 agosto 1950, con il quale venivano assegnate le condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1948 ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 3920/San. del 31 dicembre 1948;

Considerato che i dottori Cesare Durante ed Annunziata Tommaso hanno rispettivamente rinunciato alle sedi di Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia, loro assegnate con il sopracitato decreto prefettizio 15541/San. del 4 agosto 1950;

Ritenuto di dover procedere alla nomina per le predette sedi, dei concorrenti dichiarati idonei che seguono nella graduatoria i rinunciatari e che hanno chiesto dette sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

De Luca dott. Mario fu Nicola: Casalvecchio di Puglia;

Santomarco dott. Michele di Nicola: Casalnuovo Monterotaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 7 settembre 1950

Il Prefetto

(3957)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.